

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 maggio 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1994, n. 1.

Disposizioni integrative alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di residenze agricole. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1994, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1994 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1994, n. 3.

Interventi straordinari a favore della Società Seleco S.p.A. di Pordenone Pag. 4

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 59.

Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 60.

Convalida della D.G.R. n. 34-38773 del 30 settembre 1994, relativa a variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo del fondo di riserva per le spese impreviste. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 61.

Assistenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 di Enti di gestione e di Aree protette Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 62.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 «Norme in materia di Polizia locale» Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 63.

Indennità ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità socio sanitarie locali (USSL) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 64.

Modifica art. 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1986, n. 39 «Disciplina degli organi collegiali sanitari - Commissione invalidi civili, ciechi civili, sordomuti - Rideterminazione compensi». Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 65.

Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche Pag. 7

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 66.

Modifica all'allegato 2 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 67.

Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 68.

Valorizzazione della Sacra di San Michele «monumento simbolo» del Piemonte Pag. 12

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 69.

Modifica ai confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavré di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13.

Pag. 12

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1995, n. 1.

Misure di riordino del servizio socio-sanitario regionale.

Pag. 13

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 1.

Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province

Pag. 18

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 2.

Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale» e conseguenti adempimenti . . .

Pag. 20

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1995, n. 3.

Modifiche della legge regionale 21 agosto 1989, n. 33 «Promozione, coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica»

Pag. 21

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1995, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1991, n. 29 «Sviluppo delle strutture cooperative in materia di agricoltura ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6».

Pag. 22

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1995, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 «Riordino dei consorzi di bonifica» così come modificata dalla legge regionale 25 maggio 1991, n. 18.

Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 6.

Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernente la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali.

Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 7.

Proroga dei termini dell'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 «Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»

Pag. 25

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 1994, n. 11.

Modifiche alla disciplina del commercio e degli esercizi pubblici.

Pag. 25

LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 1994, n. 12.

Soppressione dell'imposta di soggiorno in esercizi ricettivi, di cui al titolo I della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, e successive modifiche

Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13.

Norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale

Pag. 27

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 3.

Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla conferenza dei Presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e delle Province autonome . . .

Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 «Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38»

Pag. 29

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi»

Pag. 30

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1994, n. 3.

Interventi straordinari a favore della Società Seleco S.p.A. di Pordenone.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assume per il Friuli-Venezia Giulia l'attività della Seleco S.p.A., l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno finanziario del piano per il rilancio e lo sviluppo della predetta Società.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono operati attraverso la finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia S.p.A. mediante assunzione di partecipazione azionaria per un ammontare complessivo non superiore a lire 13 miliardi.

2. La partecipazione azionaria non potrà comunque superare il 35 per cento del capitale sociale della Seleco S.p.A.

Art. 3.

1. Agli interventi di cui all'art. 2 si fa fronte mediante utilizzo delle somme disponibili a valere sul fondo di cui alla legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, fino al limite di lire 13 miliardi.

Art. 4.

1. Agli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 marzo 1994

TRAVANUT

95R0311

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 59.

Interventi regionali a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiate da eventi calamitosi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e destinatari

1. La regione Piemonte, allo scopo di favorire l'immediata ripresa produttiva delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e delle piccole imprese danneggiate da eventi calamitosi, promuove la costituzione di fondi speciali di garanzia bancaria con cui favorire l'accesso ai finanziamenti necessari alle imprese e per agevolare l'accesso al credito da parte delle stesse aziende danneggiate tramite interventi sugli interessi.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria, che risultino danneggiate per effetto di eventi calamitosi e che operino nei territori individuati dalla Regione Piemonte.

Art. 2.

Interventi

1. I fondi speciali di garanzia sono istituiti presso la Finanziaria regionale Finpiemonte S.p.a. e ad essi possono partecipare altri Enti ed Istituzioni pubbliche nonché operatori pubblici e privati.

2. I fondi speciali istituiti ai sensi della presente legge possono essere utilizzati per la prestazione di garanzie bancarie agli Istituti di Credito chiamati ad erogare i finanziamenti necessari per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e la ripresa dell'attività aziendale.

3. L'intervento dei fondi di garanzia può essere disposto da Finpiemonte S.p.a. direttamente o per il tramite delle strutture di garanzia collettiva fidi già costituite ed operanti nei rispettivi settori dell'artigianato, del commercio, dei servizi e della piccola industria.

4. L'accesso ai fondi da parte delle strutture di garanzia di cui al comma 3 può essere disposto sulla base di una richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto-costitutivo e dello Statuto adottato;
- 2) bilancio approvato dell'ultimo esercizio finanziario;
- 3) elenco degli amministratori e dei componenti del Collegio sindacale in carica;
- 4) elenco degli Istituti di Credito convenzionati e copia delle convenzioni in essere.

5. L'assegnazione di risorse a valere sui fondi speciali di garanzia è disposta, sulla base di una previsione di attività di intervento con cui viene stimato il fabbisogno finanziario di prima contribuzione, fino al 50 per cento del fabbisogno stesso in via anticipata e, per la parte rimanente, che può essere erogata anche in rate successive, sulla scorta di una rendicontazione degli interventi effettivamente svolti. Finpiemonte S.p.a. può richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria a valutare la congruità degli interventi di garanzia effettuati.

6. Per l'istruttoria relativa all'assegnazione delle risorse a valere sui fondi speciali di garanzia, Finpiemonte S.p.a. si avvale di un Comitato tecnico costituito dai responsabili delle strutture regionali preposte all'artigianato, al commercio e all'industria, da un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, dal direttore di Finpiemonte S.p.a., o loro delegati.

7. Il Comitato tecnico di cui al comma 7 è presieduto dal responsabile della struttura regionale preposta all'artigianato o da suo delegato.

8. Le funzioni di segreteria del Comitato tecnico sono assicurate da un funzionario designato da Finpiemonte S.p.a.

Art. 3.

Gestione delle risorse

1. Le risorse assegnate alle strutture di garanzia collettiva fidi sono assoggettate a contabilità separata e, a conclusione degli interventi di emergenza disposti ai sensi della presente legge, deve essere redatto un rendiconto analitico di tutti gli interventi attuati nonché una situazione della consistenza finale delle risorse erogate e di quelle disponibili.

2. Le risorse rimanenti, dedotta una quota pari al 20 per cento delle stesse, che rimane acquisita al patrimonio delle strutture di garanzia collettiva fidi a titolo di compensazione dei maggiori oneri sopportati nella gestione degli interventi, devono essere restituite a Finpiemonte S.p.a.

3. In alternativa, le stesse risorse possono restare vincolate per l'attuazione di ulteriori interventi in dipendenza di eventi calamitosi.

Art. 4.

Contributi negli interessi

1. La regione Piemonte può concedere, tramite la Finanziaria regionale Finpiemonte S.p.a., prestiti a tasso agevolato le cui caratteristiche sono determinate dalla deliberazione della giunta regionale.

2. Ciascun intervento può essere finanziato fino al massimo dell'80 per cento dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile.

3. Il finanziamento non può comunque superare i 500 milioni di lire.

Art. 5.

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi assegnati a Finpiemonte S.p.a.

2. I rapporti tra Finpiemonte S.p.a. e regione saranno regolati da apposita convenzione.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'iniziale costituzione dei fondi speciali di garanzia e per i contributi negli interessi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte mediante la riduzione dei seguenti capitoli del bilancio 1994, per l'importo a fianco indicato:

a) capitolo n. 14590	600.000.000
b) capitolo n. 11040	159.000.000
c) capitolo n. 11350	55.000.000
d) capitolo n. 20400	450.000.000
e) capitolo n. 23600	736.000.000

3. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 viene istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Fondo per interventi regionali di garanzia fidi a favore delle imprese artigiane, commerciali, dei servizi e della piccola industria danneggiata da eventi calamitosi» e con la dotazione di lire 2 miliardi.

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0159

LEGGI REGIONALI 21 dicembre 1994, n. 60.

Convalida della D.G.R. n. 34-38773 del 30 settembre 1994, relativa a variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo del fondo di riserva per le spese impreviste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Convalida delibera

1. La deliberazione della Giunta regionale n. 34-38773 del 30 settembre 1994 «Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste» è convalidata in legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (legge di contabilità regionale).

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0159

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 61.

Assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 di Enti di gestione e di Aree protette.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assestamenti ai bilanci di previsione di Enti di gestione e Aree protette

1. Sono approvati gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dei seguenti Enti:

- a) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;
- b) Ente di gestione delle Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buacione;
- c) Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve naturali delle Valli di Lanzo;
- d) Parco naturale Alta Valsesia;
- e) Riserva naturale speciale del Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa;
- f) Riserva naturale speciale della Bessa;
- g) Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavré e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco;
- h) Ente di gestione delle aree protette della Collina Torinese; Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro e Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava Morozzo e dei Cicci del Villar.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

La presente legge regionale verrà anche pubblicata, con gli allegati, in un supplemento speciale al Bollettino ufficiale n. 2 dell'11 gennaio 1995.

95R0160

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 62.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 «Norme in materia di Polizia locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 sono aggiunti i seguenti tre commi:

«Sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamità o disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne onde rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia municipale.

Le missioni verranno effettuate previ accordi tra le Amministrazioni interessate con espresso riferimento anche alla definizione dell'impiego tecnico operativo degli agenti. Sono fatte salve le disposizioni dei Regolamenti comunali del Servizio di Polizia municipale.

Vi è l'obbligo per le Amministrazioni interessate di dare comunicazione degli accordi alle rispettive Prefetture».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

«Le Commissioni esaminatrici dei corsi saranno nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituite dal dirigente o da un funzionario di qualifica non inferiore alla settimana dell'Assessorato regionale Polizia locale con funzione di Presidente, dal direttore tecnico del corso, che provvederà anche alla verbalizzazione dei lavori della Commissione, da due docenti del corso dei quali almeno uno Comandante di Polizia municipale inquadrato in una qualifica non inferiore alla settimana, di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale presso la quale è stato effettuato il corso da designarsi tra i dirigenti o funzionari purché di qualifica non inferiore alla settimana, anche estranei all'Amministrazione Comunale o docenti di materie giuridiche o liberi professionisti esperti, tutti, nelle materie trattate nel corso».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0161

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 63.

Indennità ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità socio sanitarie locali (USSL).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81 e fino all'emanazione della legge regionale prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai componenti del Collegio dei revisori dei Conti delle Unità socio sanitarie locali (USSL) spetta l'indennità prevista dall'articolo 9 della legge regionale 22 agosto 1983, n. 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 71 e modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 1990, n. 53, aumentato del 50 per cento.

2. L'indennità determinata ai sensi del comma 1 non deve comunque eccedere il 10 per cento del compenso previsto per l'Amministratore straordinario della U.S.S.L. presso la quale operano.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0162

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 64.-

Modifica art. 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1986, n. 39 «Disciplina degli organi collegiali sanitari - Commissione invalidi civili, ciechi civili, sordomuti - Rideterminazione compensi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica articolo 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31

1. L'articolo 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 come sostituito dall'articolo 1 legge regionale 3 settembre 1986, n. 39 è così modificato:

«Art. 1:

1. A ciascun componente delle Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, per i ciechi civili e per i sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, non dipendente regionale o del Servizio sanitario regionale, spetta, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, un gettone di presenza nella misura di lire quindicimila, nonché la somma di lire cinquemila per ogni domanda definita.

2. Tale ultimo somma può essere periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati accertati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, le Unità sanitarie locali (USL) fanno fronte con le disponibilità derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0163

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 65.

Norme relative al funzionamento e al personale del Gruppo Misto - Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 e alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari), sono soppresse le parole «In alternativa al finanziamento di cui al comma 1».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1992, n. 2 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 sul personale dei Gruppi consiliari) è introdotto il seguente articolo 4 bis:

«1. Al Gruppo Misto viene assegnato personale nella misura di una unità per ogni Consigliere assegnato a tale Gruppo.

2. La qualifica funzionale del predetto personale non può comunque essere superiore alla ottava.

3. Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni consigliere appartenente al Gruppo stesso svolge, per l'unità di personale a cui ha diritto, le funzioni assegnate dagli articoli 1 e 3 della presente legge ai Presidenti dei Gruppi».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, il secondo comma aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente:

«2. Per il funzionamento del Gruppo Misto non sono erogati i contributi mensili di cui alle lettere a) e c) del comma precedente. Il contributo di cui alla lettera b) dello stesso comma è stabilito nella misura mensile di L. 1.500.000, ed è erogato a ciascuno dei componenti del Gruppo».

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0164

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 66.

Modifica all'allegato 2 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 «Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I limiti di accettabilità del parametro cromo VI dell'allegato 2 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 sono sostituiti dai seguenti:

Parametro	2.I	2.II	2.III	2.IV
Cromo VI mg/l come Cr (**)	0,2	0,2	0,2	0,2

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0165

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 67.

Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La regione, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, individua nella cooperazione un importante strumento di politica attiva del lavoro in grado di concorrere alla creazione di nuove occasioni di occupazione e di favorire processi di mobilità interaziendali.

2. La regione, concorre quindi, nell'ambito delle iniziative nazionali in materia, con la collaborazione delle Associazioni nazionali delle Cooperative giuridicamente riconosciute ed il supporto delle forze sociali, nonché degli Enti locali e strumentali, a favorire la formazione, lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative cooperative di cui alla presente legge.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:

a) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonché alla presentazione della domanda, per almeno il 60 per cento dei soci, da:

1) giovani di età tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa e/o

2) lavoratori che si trovavano in Cassa integrazione guadagni straordinaria a «zero ore» o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o

3) lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o

4) soggetti iscritti, da almeno sei mesi alla data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 56 e/o

5) emigrati piemontesi così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 e sue successive modificazioni e/o

6) lavoratori e lavoratrici posti in mobilità ai sensi della vigente normativa;

b) le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonché alla presentazione della domanda, per almeno l'80 per cento dei soci, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa, oppure da donne che siano anche in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa;

c) le cooperative che prevedano, nell'arco di validità del progetto di sviluppo di cui all'articolo 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa di soggetti con le caratteristiche di cui alle lettere a) e b).

2. Le composizioni societarie delle cooperative di cui al comma 1, lettere a) e b) dovranno permanere per l'intero periodo di validità del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.

3. Le cooperative di cui al presente articolo devono ispirarsi inoltre ai principi di mutualità di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilità e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.

5. Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività produttiva nel territorio della regione Piemonte.

Art. 3.

Progetto di sviluppo

1. Le cooperative di cui all'articolo 2 per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo biennale o triennale.

2. I progetti devono:

a) indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità della programmazione regionale così come specificate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6;

b) indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;

c) contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacità di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneità della cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro;

d) contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validità del progetto;

e) prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30 per cento con l'apporto diretto dei soci.

3. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dall'articolo 4, comma 2, devono altresì analiticamente indicare le spese previste o anche già sostenute a tale titolo.

4. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), devono altresì presentare un piano occupazionale che indichi quantità, tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti.

Art. 4.

Entità dei contributi

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'articolo 3, la regione può concedere alle cooperative di cui all'articolo 2 un finanziamento a tasso agevolato, in misura non superiore al 50 per cento della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo secondo le modalità stabilite dall'articolo 9. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi all'acquisizione o costruzione di beni immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, automazzi, sistemi informatici e relativi programmi applicativi, licenze e brevetti. Per le sole cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono ammessi a contributo anche gli investimenti effettuati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

2. La regione può concedere inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive), da sostenere o anche già sostenute nel primo anno di esercizio, dalle cooperative di nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), un contributo in conto capitale non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non può superare comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.

Art. 5.

Finanziamenti

1. La giunta regionale, al fine di favorire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per realizzare gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Fincipiemonte S.p.a. la gestione dei predetti finanziamenti.

Art. 6.

Delibera per l'esame delle domande

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la Commissione per la cooperazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 e sentita la competente commissione del Consiglio regionale, approva la delibera intesa a definire le modalità applicative della legge, stabilendo in particolare:

a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;

b) l'entità e le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine dell'ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge, nonché le eventuali dimensioni minime e massime delle cooperative ammissibili;

c) eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande;

d) l'entità massima, espressa in valore assoluto, dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Con la procedura di cui al comma 1, la giunta regionale può successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.

Art. 7.

Modalità e termini per la presentazione e l'esame delle domande

1. Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, per ottenere i contributi di cui all'articolo 4, presentano domanda al Presidente della giunta regionale.

2. Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) devono presentare domanda entro 18 mesi dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi tra il 1° e il 31 gennaio, ovvero tra il 1° e il 30 giugno; le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono presentare domanda negli stessi periodi di ogni anno. Per le cooperative che presentano domanda alla scadenza di giugno si considera come primo anno del progetto di sviluppo il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno stesso.

3. Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nella delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6.

4. La giunta regionale, accertato che le cooperative richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, acquisito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 8 e sentita la Commissione regionale per la Cooperazione di cui alla legge regionale n. 24/1978, integrata, con voto consultivo, da una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, designata dalla Commissione all'inizio di ogni anno, delibera l'ammissione delle cooperative ai contributi, tenendo altresì conto di quanto stabilito dalla delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, di cui al comma 2.

5. La giunta regionale, entro il 30 settembre, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

6. I termini di cui sopra sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle cooperative, di documentazione errata o incompleta.

7. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito comitato tecnico.

Art. 8.

Comitato tecnico.

1. È istituito il comitato tecnico.

2. Tale comitato è costituito con delibera della Giunta regionale sentita la Commissione regionale per la cooperazione di cui alla legge regionale n. 24/1978 e la commissione del Consiglio regionale competente in materia di nomine, dura in carica 36 mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni dalla legge ad esso attribuite fino al suo rinnovo.

3. Il comitato tecnico è composto da:

a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'assessore avente delega in materia di cooperazione;

b) un esperto individuato tra il personale degli Enti strumentali della regione;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali scelti in ambiente universitario e/o fra professionisti iscritti agli albi professionali possibilmente con esperienza in materia di cooperazione.

4. Le sedute del comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.

5. Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato tecnico entro il 15 febbraio ed il 15 luglio, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lettere b) e c).

6. Ai membri del comitato tecnico di cui al comma 3, lettera c) sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per ogni caso trattato in qualità di relatore, un compenso determinato, con la delibera di nomina del Comitato tecnico, sulla base dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del comitato.

7. I membri del Comitato tecnico di cui al comma 3, lettere b) e c) possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata dal Presidente del comitato stesso, con delibera della Giunta regionale.

8. La giunta regionale ed il Comitato tecnico possono valersi altresì ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli enti strumentali regionali che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.

9. Agli oneri di finanziamento del Comitato tecnico si provvede a norma della legge regionale n. 33/1976. Alle spese relative alle eventuali collaborazioni di cui al comma 6 si provvede a norma della legge regionale n. 6/1988 e successive modificazioni.

Art. 9.

Modalità e controlli per l'erogazione dei contributi

1. I contributi per le spese di avviamento e quelli per gli investimenti relativi al primo anno di validità del progetto di sviluppo sono erogati secondo modalità stabilite dalla giunta regionale con la delibera di ammissione.

2. L'erogazione dei contributi sugli investimenti per gli anni successivi è effettuata, relativamente agli anni di validità del progetto di sviluppo, con deliberazione della giunta regionale assunta annualmente previa dimostrazione da parte della cooperativa, da fornirsi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla delibera di ammissione, dell'avvenuta effettuazione degli investimenti e, per le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) degli incrementi occupazionali previsti nel progetto di sviluppo per l'anno di riferimento nonché, per tutte le cooperative, degli eventuali altri adempimenti stabiliti con il provvedimento di ammissione. La giunta regionale delibera l'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione da parte della cooperativa di tutta la documentazione richiesta.

3. Nel periodo di validità dei progetti di sviluppo, la giunta regionale può effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.

4. Rilevanti modifiche ai piani degli investimenti approvati devono essere autorizzate con deliberazione della giunta regionale su apposita domanda delle cooperative interessate.

5. La giunta regionale può disporre inoltre, previo parere della Commissione regionale per la cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati conformemente alle finalità indicate nei progetti di sviluppo di cui all'articolo 3 ed alle modalità fissate dalla giunta regionale nella delibera di concessione dei contributi, o risultati comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.

6. Le cooperative di cui all'articolo 2, che siano state ammesse a contributo, possono presentare ulteriore domanda, a condizione che abbiano regolarmente realizzato il progetto di sviluppo precedentemente ammesso a contributo e si trovino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

7. In ordine all'esame ed all'accoglimento delle domande, la giunta regionale opererà alla valutazione comparata delle medesime con riferimento alle priorità indicate dalla delibera per l'esame delle domande di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).

8. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla regione, dallo Stato e da altre pubbliche amministrazioni per i medesimi investimenti.

Art. 10.

Garanzia per l'accesso al credito

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, è stipulata una convenzione tra la regione Piemonte e la Fimpiemonte S.p.a. che stabilisce modalità e procedure per la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle cooperative che ne facciano richiesta.

2. La predetta convenzione prevede l'utilizzazione di un fondo di garanzia di cui la regione può incrementare annualmente la propria quota di partecipazione.

Art. 11.

Formazione dei soci

1. A favore delle cooperative di cui all'articolo 2 sono previsti contributi per la formazione professionale e manageriale dei soci.

2. A tal fine la giunta regionale può concedere in aggiunta ai contributi ed ai finanziamenti di cui all'articolo 4 e alle condizioni e con le modalità di cui al comma 3, ulteriori contributi in conto capitale alle cooperative ammesse ai benefici di cui al comma 1.

3. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non può comunque superare, per ciascun anno, il valore del 20 per cento del finanziamento cui la cooperativa è stata ammessa, per l'anno stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

4. La concessione del contributo è subordinata altresì alla regolare attuazione del progetto di sviluppo per l'anno di riferimento e, conseguentemente, la sua erogazione può essere disposta contestualmente o successivamente al provvedimento che autorizza il finanziamento per l'anno considerato.

5. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso quanto stabilito dall'articolo 16.

Art. 12.

Attività di promozione

1. L'Assessorato al lavoro della regione Piemonte svolge attività di prima informazione e di promozione agli interessati circa la costituzione e l'avviamento delle cooperative di cui all'articolo 2.

Art. 13.

Norme finanziarie per i contributi di avviamento

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 2 della presente legge a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, si provvederà nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con apposito capitolo 20130 denominato «Contributi alle cooperative per spese generali di avviamento» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 14.

Norme finanziarie per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5 della presente legge a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti apposito capitolo con la seguente denominazione «Finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative per l'attuazione degli investimenti» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 15.

Norme finanziarie per il fondo di garanzia

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10 della presente legge si provvederà nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con l'apposito capitolo 20150 denominato «Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia ovvero integrazione di fondi di garanzia già operanti, per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle cooperative» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 16.

Norme finanziarie per la formazione

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, si provvederà nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti con l'apposito capitolo 11150 denominato «Contributi alle cooperative per la formazione» con la dotazione in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 17.

Norme finanziarie per l'attività di promozione

1. Per gli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo 12 della presente legge sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 e seguenti apposito capitolo con la denominazione «Spese per l'attività di promozione e di informazione» con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.

Art. 18.

Norma abrogativa

1. È abrogata la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 28 relativa a: «Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione».

Art. 19.

Norma abrogativa

1. È abrogata la legge regionale 16 novembre 1988, n. 44 relativa a: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28».

Art. 20.

Norma abrogativa

1. È abrogata la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 12 relativa a: «Integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 "Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già formate o di nuova costituzione", modificata ed integrata dalla legge regionale 16 novembre 1988, n. 44».

Art. 21.

Norma abrogativa

1. È abrogata l'articolo 22 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 relativa a: «Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati».

Art. 22.

Norme di coordinamento

1. Dalla entrata in vigore della presente legge, le relazioni poste in essere dalle leggi regionali vigenti, di seguito elencate, con la legge regionale n. 28/1984 e successive modificazioni ed integrazioni sono da intendersi riferite alla presente legge:

a) legge regionale 3 settembre 1991, n. 48 «Interventi volti alla promozione ed alla sperimentazione dei centri di iniziativa locale per l'occupazione»;

b) legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 «Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati».

Art. 23.

Norma transitoria

1. Nel corso dell'anno 1995 le cooperative di cui all'articolo 2 presentano le domande volte ad ottenere i contributi ed i finanziamenti nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 giugno dello stesso anno.

2. In fase di prima applicazione della legge ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, per poter accedere ai contributi ed ai finanziamenti di cui all'articolo 4, le cooperative di cui all'articolo 2 lettere a) e b) potranno essere costituite nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

3. Sono comunque fatte salve le domande presentate dalle cooperative di cui all'articolo 2 prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all'atto di presentazione delle domande.

Art. 24.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'articolo 45, comma 5 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0166

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 68.

Valorizzazione della Sacra di San Michele «monumento simbolo» del Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione riconosce la Sacra di San Michele quale monumento simbolo del Piemonte, per la sua storia secolare, per le testimonianze di spiritualità, di ardimento, d'arte, di cultura e l'ammirevole sintesi delle più peculiari caratteristiche che può offrire del Piemonte, nonché per la sua eccezionale collocazione e visibilità.

Art. 2.

Iniziativa di valorizzazione e promozione

1. La regione Piemonte promuove la conoscenza e la valorizzazione della Sacra di San Michele con iniziative proprie e con il sostegno di iniziative qualificate assunte da parte di altri soggetti, anche privati.

2. Contribuisce altresì ad assicurare condizioni favorevoli al recupero e al mantenimento delle attività strutturali dell'edificio, nonché alla realizzazione delle iniziative culturali che ne facciano centro di scambio ed integrazione delle culture regionali d'Europa, della spiritualità, della pace.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 11720 per le attività di promozione e valorizzazione della Sacra di San Michele, al capitolo 20400 per le opere di ristrutturazione e restauro edilizio e al capitolo 20450 per gli interventi di allestimento e di forniture di attrezzature.

2. Lo stanziamento di cui al capitolo 11720 per l'esercizio 1994 è incrementato di L. 30.000.000 con riduzione di pari importo del capitolo 15950.

3. Gli stanziamenti relativi ai capitoli 11720, 20400, 20450 inerenti all'esercizio 1995 e successivi saranno definiti in sede di approvazione delle leggi sui rispettivi bilanci di previsione.

4. Il Presidente è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 21 dicembre 1994

BRIZIO

95R0167

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1994, n. 69.

Modifica ai confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavè di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La planimetria in scala 1:25000 allegata alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 1985, n. 13, è sostituita dalla planimetria in scala 1:25000 allegata alla presente legge, che modifica, a tutti gli effetti, i confini del Parco.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 1994

BRIZIO

(Omissis).

95R0168

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1995, n. 1.

Misure di riordino del servizio socio-sanitario regionale.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 2 del 10 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge determina i principi e stabilisce i criteri di riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Costituiscono obiettivi del Servizio sanitario regionale le attività di prevenzione, cura e riabilitazione, la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, la tutela sanitaria materno-infantile, dei disabili e degli anziani nonché l'integrazione dell'attività sanitaria con quella socio-assistenziale.

3. Nell'ambito delle attività indicate al comma 2 sono garantiti a tutti i cittadini livelli uniformi di tutela e assistenza sanitaria.

Art. 2.

Ordinamento istituzionale

1. Sono soggetti del Servizio sanitario regionale la Regione dell'Umbria e i suoi Comuni.

2. Alla determinazione delle finalità del Servizio sanitario regionale concorrono le Province dell'Umbria, l'Università di Perugia e l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché le istituzioni sanitarie pubbliche o private operanti sul territorio regionale, le istituzioni di sanità militare, le I.P.A.B. e le altre istituzioni assistenziali pubbliche e private.

Art. 3.

La Regione

1. Spettano alla Regione compiti di programmazione, di allocazione delle risorse, di indirizzo, di coordinamento, di controllo amministrativo, di monitoraggio e di valutazione delle attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla legge dello Stato.

2. I compiti di gestione dei servizi sanitari sono esercitati dalle Aziende sanitarie regionali distinte in unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere.

Art. 4.

Il Comune

1. Il Comune nel rispetto delle compatibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale:

concorre singolarmente o mediante la Conferenza dei Sindaci alla definizione degli indirizzi del Piano sanitario regionale, e nel quadro degli stessi indirizzi alla programmazione della Unità sanitaria locale; tutela i cittadini nel loro diritto alla promozione ed alla difesa della salute;

svolge le funzioni relative alla tutela dell'ambiente di vita avvalendosi delle strutture di prevenzione delle Unità sanitarie locali e dell'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61;

integra i propri servizi e le proprie azioni di rilievo sanitario con quelli delle Unità sanitarie locali.

2. Per i fini di cui al presente articolo il Comune ha facoltà:

a) di presentare osservazioni e proposte all'organo amministrativo delle Aziende sanitarie con diritto di risposta entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Comune può rinviare la questione alla Giunta regionale ai sensi della lettera b);

b) di presentare osservazioni alla Giunta regionale, con diritto di risposta entro sessanta giorni dalla ricezione; le osservazioni e la risposta sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione;

c) di rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale.

Art. 5.

Conferenza dei sindaci

1. In ciascuna delle Unità sanitarie locali di cui all'articolo 10 è costituita una Conferenza dei Sindaci, organo di rappresentanza dei Comuni per l'espressione delle esigenze sanitarie del territorio di competenza.

2. La Conferenza approva entro due mesi dall'insediamento il Regolamento per il proprio funzionamento, recante anche la disciplina per la nomina del Presidente e del Consiglio di rappresentanza, composto da quattro membri e dal presidente medesimo; nel Consiglio di rappresentanza sono comunque presenti i Sindaci dei due Comuni delle Unità sanitarie locali con maggior numero di abitanti.

3. La Conferenza provvede:

a) alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione delle attività ed alla relativa venifica;

b) all'esame preventivo del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio di esercizio e dei conti consuntivi;

c) ad esprimere pareri sull'articolazione territoriale dei Distretti sanitari e proposte di istituzione di zone sanitarie;

d) alla formulazione di ogni altra proposta e valutazione, nonché all'esercizio delle attività di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

4. La prima riunione della Conferenza dei Sindaci è convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed elegge, con voto capitolario, nella stessa seduta il Presidente ed il Consiglio di rappresentanza. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti rispetto ai Comuni ricompresi nelle Unità sanitarie locali, presso la sede municipale dello stesso.

Art. 6.

La Provincia

1. La Provincia concorre a realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario regionale partecipando alla definizione del Piano sanitario regionale e coordinando le proprie funzioni in materia di prevenzione ambientale con quelle delle Unità sanitarie locali e dei Comuni. In particolare la Provincia esercita le proprie competenze ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

Art. 7.

L'Università

1. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, l'Università contribuisce alla realizzazione del Servizio sanitario regionale:

collaborando all'elaborazione del Piano sanitario regionale;

indicando ogni elemento utile a determinare la presenza programmata delle proprie strutture all'interno del Servizio sanitario regionale;

partecipando ad intese con la Regione per la progettazione e la realizzazione delle iniziative rivolte alla formazione ed alla specializzazione degli operatori del Servizio sanitario regionale e per obiettivi di ricerca finalizzati alla qualificazione delle attività svolte dai servizi di sanità pubblica dell'Umbria sulla base delle specifiche indicazioni del Piano sanitario regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per conseguire la ottimale qualificazione del Servizio sanitario in Umbria, la Regione e l'Università degli studi stipulano appositi protocolli d'intesa contenenti la disciplina degli apporti reciproci per l'assistenza nelle Aziende sanitarie regionali; per l'attivazione dei corsi di diploma universitario e per l'attivazione dei corsi di formazione specialistica. I protocolli d'intesa definiscono le modalità della collaborazione sulla base dei seguenti principi:

a) la riserva alle Aziende sanitarie regionali della competenza in ordine alle modalità di organizzazione dei propri servizi interni, nei quali si attua l'integrazione del personale del Servizio sanitario regionale con il personale universitario;

b) la competenza regionale per la definizione delle esigenze formative e delle strutture accreditate;

c) la responsabilità didattica ed amministrativa dei corsi attribuita a dipendenti del Servizio sanitario regionale;

d) la docenza di norma affidata a personale di ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione;

e) il riferimento all'ordinamento didattico universitario, definito ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 8.

Il Piano sanitario regionale

1. Il Piano sanitario regionale, sulla base del Piano sanitario nazionale e della rilevazione sistematica dei dati relativi alle strutture sanitarie pubbliche e private presenti sul territorio regionale nonché in relazione alla stima del fabbisogno di servizi sanitari necessari a soddisfare la domanda emergente di salute della popolazione residente, definisce:

a) gli obiettivi di salute e di riordino dei servizi ai quali la Regione, i Comuni, le Province, le Aziende sanitarie regionali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del Servizio sanitario regionale adeguano la propria attività;

b) i criteri per l'utilizzazione delle risorse nei programmi e nelle altre attività delle Aziende sanitarie regionali;

c) gli obiettivi specifici e i parametri per gli interventi prioritari e l'adeguamento della organizzazione dei servizi, con particolare riguardo al riordino dei servizi territoriali dei distretti sanitari di base, al riordino dell'assistenza ospedaliera e delle correlate funzioni di assistenza specialistica, di urgenza e di emergenza, fissandone il grado di vincolo e le forme della relativa integrazione;

d) gli obiettivi specifici per l'eventuale integrazione tra i servizi sanitari e quelli socio-assistenziali dei Comuni, delle Province e degli altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla sua attuazione;

e) le priorità di intervento ai fini del riequilibrio territoriale dei presidi e dei servizi sanitari, nonché ai fini di un miglioramento della qualità delle prestazioni e dell'accessibilità alle stesse da parte dei cittadini anche per il superamento di condizioni critiche evidenziate dagli indicatori epidemiologici;

f) i livelli uniformi di assistenza da assicurare sul territorio regionale;

g) gli standards generali di dotazione sulla base dei profili organizzativi e funzionali delle Aziende sanitarie regionali;

h) gli indirizzi di sperimentazioni gestionali di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

i) gli indicatori di verifica della qualità delle prestazioni e dell'efficienza dei servizi delle Aziende sanitarie regionali;

l) le azioni programmate ed i progetti obiettivo di rilievo regionale.

2. Il Piano sanitario regionale ha la stessa durata di quello nazionale ed è approvato dal Consiglio regionale nel semestre precedente la scadenza del Piano vigente su proposta della Giunta regionale. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano è prorogata l'efficacia del piano precedente.

3. Le indicazioni contenute nel Piano sono vincolanti per l'esercizio delle funzioni delle Aziende sanitarie regionali.

4. La Giunta regionale assicura la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi del Piano nonché l'omogeneità di interventi e prestazioni su tutto il territorio regionale mediante direttive vincolanti emanate ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22.

Art. 9.

Funzioni di indirizzo tecnico e controlli

1. La Giunta regionale svolge le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione di qualità, quantità e costi delle prestazioni sanitarie.

2. La Giunta effettua altresì le verifiche per il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici.

Art. 10.

Istituzioni dell'Unità sanitaria locale

1. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati nella tabella allegata alla presente legge è istituita una Unità sanitaria locale.

2. L'Unità sanitaria locale è Azienda regionale dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. L'Unità sanitaria locale è il soggetto di attuazione della programmazione sanitaria regionale, che assicura i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni nel proprio ambito territoriale.

4. L'Unità sanitaria locale è istituita entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. La sede legale delle Unità sanitarie locali di cui all'allegato della presente legge è stabilita dalla Giunta regionale su proposta delle competenti Conferenze dei Sindaci, da formularsi nella prima seduta utile delle stesse e comunque non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine, provvede in via sostitutiva il direttore generale nei sette giorni successivi alla scadenza del termine stesso. Fino a tale data, la sede legale delle Unità sanitarie locali è provvisoriamente stabilita presso la Presidenza della Conferenza dei sindaci competente per territorio, di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Il provvedimento di cui al comma 4 determina la cessazione delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali costituite ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Art. 11.

Principi per l'attività dell'Unità sanitaria locale

1. Ciascuna Unità sanitaria locale organizza i propri servizi e l'attività di tutela della salute sulla base dei seguenti principi:

a) autonomia organizzativa dei livelli decisionali ai fini della competitività;

b) erogazione delle prestazioni individuate nel Piano sanitario regionale sulla base dei livelli omogenei d'assistenza;

c) articolazione dei servizi territoriali e dei presidi ospedalieri idonea a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b);

d) organizzazione delle funzioni sanitarie in forma dipartimentale per aree omogenee su base aziendale, coordinate da un responsabile scelto tra i dirigenti delle strutture organiche dell'area, con particolare riferimento al ruolo dei dipartimenti di salute mentale per la valutazione sistematica dei bisogni e l'assistenza nelle proprie strutture territoriali ed ospedaliere;

e) istituzione del servizio infermieristico come struttura organizzativa complessa dotata di autonomia tecnico-organizzativa.

Art. 12.

Direttore generale

1. Le funzioni gestionali ed i poteri di rappresentanza delle Aziende sanitarie regionali sono riservati al direttore generale.

2. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale.

3. Al direttore compete, tra l'altro, la verifica dei rendimenti e dei risultati aziendali nonché la valutazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

4. Il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; nomina altresì, ove ricorrano opportune condizioni, il coordinatore dei servizi sociali ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo.

5. Il direttore generale, infine, sentiti i soggetti di cui al comma 4, emana il regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria regionale.

6. Il direttore generale convoca almeno una volta l'anno apposita Conferenza dei servizi per verificare l'andamento degli stessi e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni.

Art. 13.

Consiglio dei sanitari

1. Presso ogni Azienda sanitaria regionale è costituito un Consiglio dei sanitari con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, presieduto dal direttore sanitario.

2. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto dai seguenti membri:

a) il direttore sanitario;

b) sette medici in servizio presso presidi ospedalieri;

c) tre medici in servizio presso presidi territoriali di cui uno nominato tra i medici convenzionati;

d) un medico veterinario;

e) due operatori sanitari laureati non medici, scelti tra il personale delle tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario;

f) un operatore professionale della tabella I del ruolo sanitario;

g) un operatore professionale della tabella H del ruolo sanitario;

h) un operatore professionale della tabella L del ruolo sanitario;

i) un operatore professionale della tabella M del ruolo sanitario.

3. Nel Consiglio sanitario delle Aziende ospedaliere non sono rappresentati i medici in servizio presso i presidi territoriali ed i medici veterinari ed è conseguentemente elevato di tre l'unità il numero dei medici ospedalieri, e di una l'unità il numero degli operatori professionali di cui alla tabella I.

Art. 14.

Elezioni del Consiglio dei sanitari

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei sanitari è effettuata sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da eleggere, nelle quali possono candidarsi gli operatori in possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni.

2. Ciascun elettore esprime per ogni lista un numero di nominativi pari a quello degli operatori da eleggere nella stessa lista.

3. Le elezioni sono indette dal direttore generale entro quarantacinque giorni dal suo insediamento e successivamente trenta giorni prima della scadenza del collegio.

4. La costituzione dell'Ufficio elettorale, dei seggi elettorali e gli altri adempimenti residui, sono disciplinati dal regolamento di organizzazione dell'Azienda sanitaria che disciplina, per quanto non previsto nella presente legge, anche le modalità di funzionamento del Consiglio. In prima applicazione ed in attesa del regolamento di organizzazione, le procedure elettorali sono stabilite dal direttore generale.

5. Il Consiglio dei sanitari elegge nella sua prima seduta un Vicepresidente ed un segretario. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese o su richiesta di almeno cinque suoi componenti.

6. Il Consiglio esprime i pareri previsti al comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Qualora il Consiglio non si esprima nei dieci giorni successivi alla richiesta il parere si intende favorevole.

Art. 15.

Collegio dei revisori

1. È istituito presso ogni Azienda sanitaria regionale un Collegio dei revisori. Il Collegio è composto ai sensi dell'articolo 3, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dura in carica cinque anni ed è nominato dal direttore generale.

2. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, esamina le documentazioni contabili e di bilancio e le relative variazioni, dispone attività di verifica ed ispettive al fine di accertare l'efficacia delle azioni amministrative rispetto all'economicità della gestione, esercita tutti gli altri compiti ed attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 16.

Distretti sanitari

1. Il distretto sanitario di base è l'ambito territoriale per lo svolgimento di attività sanitarie primarie mediante strutture tecnico-funzionali della Unità sanitaria locale. L'articolazione del territorio delle Unità sanitarie locali nei distretti è definita dal direttore generale sentita la Conferenza dei sindaci.

2. L'attività distrettuale è finalizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria primaria come definita nelle statuzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In tale ambito generale costituiscono obiettivi specifici:

a) la promozione della salute psico-fisico-sociale;

b) l'impostazione della attività di prevenzione con particolare riferimento alle diverse forme di disagio;

c) l'assistenza domiciliare integrata, con particolare riferimento alle malattie in fase terminale, in collegamento con l'ospedale;

d) le attività riabilitative di primo livello.

3. Il distretto corrisponde al territorio di un comune, o a frazione di esso ovvero a più comuni, in relazione ad obiettivi di adeguato dimensionamento territoriale della gestione dei servizi, anche in rapporto alla accessibilità ed alla economicità degli stessi. Il distretto ricomprende un numero di abitanti non inferiore a diecimila, salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale.

4. L'attività del distretto si articola nei servizi territoriali e si integra con quella dei medici di base convenzionati.

5. Ciascun distretto costituisce centro di costo.

Art. 17.

Zone sanitarie

1. Ciascuna Unità sanitaria locale, in ragione di specificità territoriali e di particolari complessità organizzative, può essere articolata in zone sanitarie al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze di erogazione e di produzione di servizi. L'articolazione in zone è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale formulata d'intesa con la Conferenza dei sindaci. La modifica di quelle già istituite è disposta dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale sentita la Conferenza medesima.

2. La zona sanitaria costituisce l'ambito di organizzazione dei servizi sanitari ricompresi nel territorio di competenza.

3. Alla zona è preposto un dirigente apicale tratto dai ruoli sanitari regionali, nominato dal direttore generale, cui compete la responsabilità organizzativa e la proposta di soluzioni organizzative del servizio. La zona costituisce centro di costo ed è dotata di autonomia tecnico-organizzativa.

4. In ogni zona è costituito un Comitato dei sindaci con funzioni di:

presentazione delle osservazioni e delle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4, concernenti l'organizzazione dei servizi dislocati nell'ambito territoriale di competenza;

rappresentanza unitaria alla Conferenza dei sindaci per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 5.

5. È istituita la zona sanitaria della Valnerina comprendente i Comuni di Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera. Nel Consiglio di rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 5 della presente legge è garantita la presenza di un rappresentante della zona sanitaria della Valnerina.

Art. 18.

Presidi ospedalieri

1. Gli ospedali che non siano costituiti in Aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 20, dislocati in una unica Unità sanitaria locale sono accorpatis in un unico presidio. Il direttore generale può richiedere deroga motivata alla Giunta regionale, che provvede, sentita la Conferenza dei sindaci.

2. Al presidio è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio finanziario e degli obiettivi previsionali generali dell'Unità sanitaria locale.

3. Nelle Unità sanitarie locali in cui la funzione ospedaliera sia articolata su più stabilimenti, ciascuna sede costituisce autonomo centro di costo, ferma restando la unicità della direzione sanitaria e di quella amministrativa.

4. Al presidio ospedaliero sono preposti un dirigente medico ed un dirigente amministrativo i quali concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale.

5. Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli Ospedali sede di dipartimento per l'emergenza ed urgenza di cui alla tabella 51 del Piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 27 marzo 1990, n. 9, ivi comprese le Unità organiche di pronto soccorso elencate nella stessa tabella.

6. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 5 la Giunta regionale accredita, sulla base delle indicazioni e con le modalità previste dal Piano, ulteriori strutture dedicate a specifiche funzioni dell'emergenza o dell'urgenza sanitaria che formano parte integrante dello stesso sistema di rete.

7. Il direttore generale organizza l'articolazione dei presidi in centri di costo dotati di autonomia tecnico-funzionale.

Art. 19.

Dipartimento per l'igiene e la prevenzione

1. È istituito presso ciascuna Unità sanitaria locale il Dipartimento di igiene e prevenzione con le funzioni attribuite dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il Dipartimento si articola nei seguenti servizi:

igiene e sanità pubblica;

prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, strutturato in aree funzionali su base professionale;

igiene degli alimenti e della nutrizione;

veterinari, articolati nelle seguenti aree funzionali:

a) sanità animale;

b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale;

c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

2. Con legge regionale da adottare ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Con la stessa legge sono definite le modalità di raccordo con il dipartimento per l'igiene e la prevenzione.

Art. 20.

Aziende ospedaliere

1. Gli ospedali costituiti in Azienda ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni hanno personalità giuridica pubblica e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Art. 21.

Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie

1. L'Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione.

2. La Regione garantisce e promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie individuando azioni progettuali specifiche in concorso con gli enti locali e promuovendo la stipula di convenzioni e di accordi di programma ai fini della definizione di azioni integrate e coordinate tra Comuni, Province ed Unità sanitarie locali.

3. Sono in particolare oggetto specifico di integrazione:

a) l'apporto di sostegni assistenziali occorrenti al recupero delle funzioni psico-fisiche o all'autosufficienza dei soggetti in condizioni di invalidità cronizzata, nonché quelli occorrenti per l'assistenza ai minori in stato di bisogno, agli anziani, agli inabili, ai ristretti negli istituti di pena;

b) le funzioni che concorrono alla promozione e tutela della salute nel campo dell'educazione sanitaria. Restano imputabili al Fondo sanitario regionale le prestazioni di indispensabile supporto terapeutico rese sia in regime ospedaliero, che in strutture residenziali, semiresidenziali o a domicilio, nei confronti di soggetti infermi di mente, portatori di handicap, tossicodipendenti e malati di A.I.D.S., comunque gravi.

4. Le convenzioni e gli accordi di programma definiscono gli obiettivi da seguire, le forme di consultazione degli organi contraenti e le risorse finanziarie e di personale che i Comuni mettono a disposizione del programma e gli altri reciproci obblighi e garanzie.

Art. 22.

Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni la Regione garantisce anche attraverso l'istituzione di apposito osservatorio finalizzato agli scopi di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'informazione e la partecipazione dei cittadini, degli organi di rappresentanza sindacale dei lavoratori e di tutte le altre organizzazioni sociali ai processi di formazione degli atti di programmazione in materia di assistenza sanitaria ed alla verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

2. La Regione promuove con specifici atti di indirizzo vincolanti ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 ed entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presso le Aziende sanitarie regionali la formazione di comitati consultivi di utenti, costituiti in prevalenza da organizzazioni di volontariato e associazioni di difesa degli utenti, iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 da cooperative sociali e da cittadini singoli od associati.

3. I rapporti tra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del Servizio sanitario regionale ed il servizio stesso, sono disciplinati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

4. L'associazionismo e la cooperazione sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del Servizio sanitario regionale ed alle attività di assistenza sociale.

Art. 23.

Norme di indirizzo finanziario

1. La Regione provvede all'efficienza dell'organizzazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale ed alla rispondenza dei risultati di gestione rispetto agli obiettivi programmatici.

2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, provvede annualmente alla ripartizione del fondo sanitario regionale sulla base di parametri di natura epidemiologica, demografica e gestionale stabiliti nel Piano sanitario regionale e dei seguenti criteri:

a) finanziamento per le Unità sanitarie locali mediante:

la quota capitolata fissa, con riferimento alla popolazione residente, divisa per classi di età;

le quote per funzioni da garantire sulla base delle previsioni di piano;

la quota a riequilibrio scalare, con riferimento a differenze storiche di localizzazione, di dotazione di servizi e differenze di spesa pro-capite;

la quota a conguaglio, per compensazione della mobilità;

b) finanziamento per le Aziende ospedaliere, sulla base dei principi fissati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni mediante:

la quota a preventivo con riferimento a servizi da garantire su mandato e sulla base delle previsioni di piano;

la quota da conguagliare da parte delle Unità sanitarie locali, utilizzando la quota capitolata, in base alle prestazioni ottenute.

3. La legge regionale di bilancio determina annualmente la eventuale quota da riservare per gli esercizi finanziari 1995 e 1996 a titolo di fondo di riequilibrio.

4. La Giunta regionale provvede a:

a) formulare, un piano regionale dei centri di costo;

b) adottare misure per l'attivazione di sistemi informatici presso ogni Azienda sanitaria regionale per la determinazione analitica dei costi delle prestazioni rese e di supporto gestionale.

5. Le Aziende sanitarie regionali trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione illustrativa sulla utilizzazione del finanziamento dell'anno precedente, attestante in particolare il rispetto del divieto di ricorrere a forme di indebitamento ai sensi della lettera f), comma 5 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 24.

Controllo della Regione

1. È abrogata la legge regionale 17 dicembre 1991, n. 35 «Norme procedurali per la gestione transitoria delle Unità sanitarie locali e socio-assistenziali».

2. La Giunta regionale esercita il controllo sulle Aziende sanitarie regionali mediante:

a) la valutazione di congruità, da esprimersi obbligatoriamente rispetto alle indicazioni del Piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, sugli atti relativi ai bilanci annuali e pluriennali di previsione, alla istituzione di nuovi servizi, alla proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica, risultante dai documenti contabili di gestione e agli impegni di spesa pluriennali. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi;

b) l'attività ispettiva di vigilanza e di riscontro ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181;

c) la nomina, previa diffida, di Commissari ad acta per i provvedimenti non attuati entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge.

Art. 25.

Norme finali e transitorie

1. Ciascuno dei Commissari straordinari in carica all'entrata in vigore della presente legge redige, entro quindici giorni dalla stessa data, un documento attestante la situazione contabile e patrimoniale delle cessate Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali.

2. Ciascun Commissario trasmette alla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'inventario dei beni mobili ed immobili;

b) l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato.

3. I direttori generali delle Aziende sanitarie regionali definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate modalità per l'accantonamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni di più largo consumo e per l'appalto dei servizi; in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito, la Giunta regionale procede all'individuazione di una Azienda capofila al fine del perseguimento di tali obiettivi. Le Aziende sanitarie regionali possono gestire per conto di altre Aziende attività di interesse comune, previa stipula di apposita convenzione.

4. I beni immobili, ivi compresi quelli da reddito, e quelli mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature che alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, facevano parte del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alle cessate Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali, sono trasferiti al patrimonio delle Aziende sanitarie regionali nel cui ambito territoriale risulta compreso il Comune o la Provincia già proprietari.

5. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa. Tale decreto costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni, che dovrà avvenire con esecuzione, per gli Enti interessati, di ogni onere relativo a imposte e tasse, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

6. I contratti e le convenzioni per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali, ancorché scaduti e non ancora rinnovati alla data di entrata in funzione delle Aziende sanitarie regionali possono essere espressamente prorogati fino al 31 dicembre dell'anno di costituzione delle stesse, con l'obbligo di rinegoziare quelli aventi il medesimo oggetto, al fine di uniformare le condizioni a quelle del contratto economicamente e qualitativamente più vantaggioso.

7. La giunta regionale assegna provvisoriamente alle Aziende sanitarie regionali, fino alla ridefinizione dei loro organici, il personale dipendente delle Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali soppressi sulla base degli elenchi di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Fino al 31 dicembre 1996 la copertura dei posti vacanti in organico è sottoposta all'autorizzazione della Giunta regionale.

8. Le Unità sanitarie locali provvedono con fondi e contabilità separate alla gestione liquidatoria delle Unità locali per i servizi socio sanitari in esse confluite.

9. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi precedenti la Giunta regionale adotta specifiche direttive vincolanti.

10. Fino alla nomina del Collegio dei revisori le funzioni di collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali sono svolte dal Collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali che, tra quelle confluite nella nuova azienda, ha amministrato e gestito anche prevalentemente nell'esercizio finanziario 1993, il maggior numero di risorse finanziarie di parte corrente.

11. Il servizio di tesoreria, nella fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, è svolto in regime di cotesoreria dagli istituti tesorieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituto capofila sarà quello della Unità sanitaria locale che ha gestito nell'esercizio 1993 il maggior volume di risorse di parte corrente.

12. In attesa della revisione normativa concernente la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende sanitarie regionali, prevista dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni si applicano a dette Aziende le norme della legge regionale 18 marzo 1980, n. 18.

13. La Regione approva entro il 28 febbraio 1995 il Piano sanitario per il periodo 1995-1996 contenente tra l'altro i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle Aziende sanitarie regionali nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

14. Ai fini dello scorporo degli ospedali e della loro conseguente istituzione in Azienda la Giunta regionale costituisce una apposita commissione per ciascuna Azienda, composta da esperti in materia di organizzazione sanitaria. All'attività delle commissioni sovraintende l'Assessore regionale preposto ai servizi sanitari.

15. Entro il 28 febbraio 1997 il Consiglio regionale procede ad una verifica complessiva degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali sulla base di una valutazione degli elementi di funzionalità, efficienza ed economicità nonché delle risultanze di bilancio verificatesi alla data del 31 dicembre 1996.

16. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 4 gennaio 1995

CARNIERI

(Omissis).

95R0134

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 1.

Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Aggiornamento del piano pluriennale regionale

1. In deroga alle procedure di programmazione di cui al titolo 2 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 concernente «Disciplina della formazione professionale in Lombardia» e successive modifiche ed in attesa di adottare un nuovo piano pluriennale regionale alla conclusione del processo di delega di funzioni alle province in materia di formazione professionale, il consiglio regionale approva annualmente un provvedimento di aggiornamento del piano pluriennale regionale della formazione professionale vigente, in relazione alle disponibilità del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale di riferimento.

2. Il suddetto provvedimento definisce, sulla base della stima dei fabbisogni di formazione professionale, delle previsioni di sviluppo socio-economico della verifica e valutazione dei risultati dell'anno precedente nonché dell'andamento del mercato del lavoro, le linee evolutive della composizione dell'offerta formativa regionale in ordine alle priorità tipologiche, settoriali e territoriali.

Art. 2.

Piano annuale di attuazione

1. La giunta regionale, sulla base del provvedimento di cui al precedente art. 1, adotta il piano annuale regionale d'attuazione della formazione professionale, recependo le proposte di piano provinciale annuale di attività, elaborate dalle province nel rispetto delle direttive emanate ai sensi del successivo art. 3, nonché di pareri e proposte avanzate dalla commissione regionale per l'impiego ai sensi della lett. b), primo comma dell'art. 5, della legge 28 febbraio 1987 n. 56 concernente «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

2. Qualora le province non provvedano ad inviare le proposte di piano provinciale entro i termini previsti dalle direttive di cui al successivo art. 3, la giunta regionale procederà ugualmente ad adottare il piano annuale regionale.

Art. 3:

Directive regionali

1. La giunta regionale per la presentazione delle proposte di piano provinciale emana entro il mese di dicembre e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive, ove fra l'altro si dispone:

a) la comunicazione da parte della regione alle province della quantificazione delle risorse finanziarie, tecniche e di personale di riferimento;

b) la determinazione di tempi e procedure dell'attivazione di un rapporto diretto tra province e operatori pubblici e privati presenti nel territorio di competenza, finalizzato alla formulazione delle proposte di piano provinciale annuale di attività, anche sulla base degli orientamenti emersi in sede di consultazione provinciale per la formazione professionale di cui all'art. 14 della l.r. n. 95/80 e di un confronto con le locali organizzazioni imprenditoriali e sindacali;

c) le modalità con cui la regione assume le proposte di piano provinciale annuale di attività elaborate dalle province ai fini dell'approvazione del piano annuale regionale d'attuazione, motivando formalmente eventuali scostamenti dalle stesse;

d) la determinazione globale delle risorse finanziarie da destinare rispettivamente alle attività formative pubbliche, la cui gestione è riservata alla regione ai sensi del primo comma del successivo art. 8, alle attività formative convenzionate aventi analoghe caratteristiche, nonché ad eventuali sedi regionali degli enti convenzionati per attività di ricerca, progettazione, sperimentazione, aggiornamento e supporto alle iniziative regionali di innovazione del sistema di formazione professionale.

Art. 4.

Tipologie e standard dell'offerta formativa

1. Il consiglio regionale emana entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge appositi provvedimenti con cui si disciplinano tipologie e standard dell'offerta formativa, determinandone le opportune specificazioni tecniche ed organizzative nonché i criteri di finanziamento.

Art. 5.

Funzionamento della commissione paritetica regionale

1. La giunta regionale disciplina il funzionamento della commissione paritetica regionale di cui all'art. 41 della l.r. n. 95/80 secondo modalità che consentano un coinvolgimento delle province nell'adempimento dei compiti ivi previsti, in particolare in ordine alla gestione dei processi di mobilità riferiti all'ambito provinciale in relazione alle attività approvate dal piano annuale regionale di attuazione di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

Strumenti e personale degli uffici provinciali

1. La giunta regionale concorre, con appositi provvedimenti, prevedendo anche l'apporto su specifici progetti ed iniziative di personale operante nelle strutture regionali periferiche, nei termini previsti dalla normativa vigente, a potenziare sul piano tecnico e della dotazione di personale, gli uffici provinciali competenti al fine di porli in condizione di adempiere ai compiti previsti dai precedenti artt. 3 e 5.

2. Apposite convenzioni tra amministrazioni provinciali ed enti convenzionati regolano altresì le modalità di utilizzo presso gli uffici provinciali di personale dipendente dagli enti stessi.

Art. 7.

Razionalizzazione delle strutture formative

1. La regione procede, con appositi provvedimenti, sulla base delle proposte formulate dalle singole province, sentiti gli altri enti locali per quanto di competenza, a razionalizzare la localizzazione e il dimensionamento delle strutture formative pubbliche e di quelle convenzionate ai sensi dell'art. 25 della l.r. 95/80, nonché ad adeguarne gli assetti organizzativi in coerenza con le esigenze di flessibilità ed articolazione tipologica e settoriale dell'offerta formativa.

Art. 8.

Delega sulla gestione dei centri di formazione professionale

1. La gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione è delegata alle province, ferma restando la gestione regionale dei centri alberghieri a carattere residenziale e delle attività di alta formazione di interesse sovraprovinciale e a carattere sperimentale.

2. Per la gestione delle strutture formative pubbliche, di cui all'art. 23 della l.r. n. 95/80, viene adottata, di norma, una delle tipologie gestionali e forme associative previste dagli artt. 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 concernente «Ordinamento delle autonomie locali», avuto riguardo alle specificità tecniche, organizzative e dimensionali delle strutture formative medesime.

3. La gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione di cui al precedente primo comma viene conferita alle singole province con specifici provvedimenti predisposti di concerto con le province medesime.

4. Il personale del ruolo organico della giunta regionale operante nei centri di formazione professionale di cui al precedente primo comma permane nel ruolo organico regionale e viene posto dalla giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni provinciali, alle dipendenze funzionali delle province in relazione alla distribuzione territoriale provinciale dei centri di formazione professionale di appartenenza contestualmente agli specifici provvedimenti di cui al precedente terzo comma.

Art. 9.

Abrogazione dell'art. 62 della l.r. 95/80)

1. L'art. 62 della l.r. n. 95/80 è abrogato.

2. La delega delle funzioni amministrative concernenti la gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione rimane in capo ai soggetti attualmente titolari fino all'adozione degli specifici provvedimenti di cui al terzo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

Norma finale

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia fino all'adozione della nuova legge organica di settore che, previa verifica e valutazione degli effetti della presente legge, consultate le organizzazioni sindacali, porti a compimento il processo di delega delle funzioni amministrative alle province, in particolare per quanto concerne la programmazione delle attività formative e la gestione del personale.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge, si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi del primo comma, dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 3, settore 1, obiettivo 8, sono istituiti, per memoria, i seguenti capitoli:

cap. 3.1.8.1.3818 «Spese per iniziative di alta formazione professionale di interesse sovraprovinciale, di carattere sperimentale e dei centri alberghieri»;

cap. 3.1.8.1.3819 «Spese per la delega alle province della gestione dei centri di formazione professionale dipendenti dalla regione».

Art. 12.

Procedura d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 5 gennaio 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 29 dicembre 1994, prot. n. 21002/3329).

95R0325

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 2.

Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale» e conseguenti adempimenti.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO

con sentenza n. 469 del 15 dicembre 1994 non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale»

1. Ai fini della valutazione del servizio di ruolo comunque espletato a livello direttivo presso gli enti pubblici diversi dalla regione, il quarto comma dell'art. 36 della legge regionale 60/84 è sostituito dal seguente:

«4. Per la formulazione della graduatoria del concorso di cui ai commi precedenti sono valutati i seguenti titoli:

A) Titoli relativi a servizio in regione e/o presso enti pubblici diversi dalla regione dal 15 dicembre 1973, per un massimo di 15 punti:

A1 - Servizio di ruolo nell'ottava qualifica funzionale, legge regionale 48/73, e nell'ottavo livello funzionale, legge regionale 54/79, punti 1,5 per anno;

A2 - Servizio di ruolo nella settima qualifica funzionale, legge regionale 48/73, punti 1 per anno;

A3 - Servizio di ruolo in enti pubblici diversi dalla regione a livello direttivo, compresi capo ripartizione, capo divisione, capo sezione, e successivi livelli di inquadramento ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191 «Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali», ottavo e nono livello, ed ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810 «Esecuzione dell'accordo relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali per il periodo 1° marzo 1979-31 dicembre 1981», decimo e undicesimo livello, nonché a livello direttivo, dirigente superiore, dirigente, per il personale inquadrato nel ruolo

organico della giunta regionale ai sensi della lett. c) dell'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 29 «Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386-74, n. 349-77 e n. 833-78 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616-77 e della legge 641-78», punti 1,5 per anno.

B) Titoli di studio, per un massimo di 10 punti:

B1 - Laurea punti 9;

B2 - Seconda laurea o abilitazione all'esercizio di professioni per le quali è richiesta la laurea, punti 2.

C) Svolgimento di funzioni, per un massimo di punti 40:

C1 - Incarico in atto delle funzioni di dirigente di servizio, legge regionale n. 42/79 e successive modificazioni ed integrazioni, punti 20;

C2 - Svolgimento progressivo delle funzioni di dirigente di servizio, punti 6 per anno;

C3 - Svolgimento delle funzioni di responsabile di ufficio o di direzione di centro regionale di formazione professionale e analoghi, punti 4 per anno;

C4 - Svolgimento di funzioni di ruolo a livello direttivo in enti pubblici diversi dalla regione, punti 5 per anno a partire dal 15 dicembre 1973.

Sono cumulabili i punteggi sub C2 e sub C3 se riferiti a periodi diversi. Per i titoli sub A) e sub C) le frazioni di anno sono valutate in mesi, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio pari a un dodicesimo di quello annuo. Non sono valutate le frazioni di mese inferiori a 16 giorni. Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio pari al 60% del punteggio massimo complessivo disponibile.

Art. 2.

Attribuzione di punteggio

1. Al personale regionale di ruolo, già dipendente di ruolo a livello direttivo, di enti pubblici diversi dalla regione, inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 60/84 e che abbia partecipato al concorso di cui all'art. 36 della legge regionale 60/84, viene attribuito, a domanda dell'interessato ed entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il nuovo punteggio.

2. Per effetto di quanto previsto dal primo comma, la graduatoria del concorso di cui all'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, viene riaperta limitatamente per il personale di cui al primo comma ed esaurisce i suoi effetti, limitatamente al personale che risulti ultimamente inserito in graduatoria, con la nomina dell'ultimo vincitore.

Art. 3.

Inquadramento nella seconda qualifica funzionale dirigenziale

1. L'ammissione nella seconda qualifica funzionale dirigenziale del personale di cui all'art. 2 è operata seguendo l'ordine della nuova graduatoria e decorre, fermo restando l'organico stabilito dall'art. 1 della legge regionale 60/84 e dalla lett. a) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 febbraio 1987, n. 10 «Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale e all'ordinamento organizzativo della regione», dalle date nelle quali si sono verificate vacanze di posti nella seconda qualifica funzionale dirigenziale successivamente alle nomine effettuate in seguito all'espletamento del concorso di cui all'art. 36 della legge regionale 60/84.

2. A decorrere dalle rispettive date di cui al primo comma, a ciascuno dei dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge vengono attribuite, con provvedimento della giunta regionale, le funzioni di dirigente di servizio o di dirigente di staff.

3. L'esercizio effettivo delle funzioni decorre dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziante nello stato di previsione della spesa sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come, legge della regione lombarda.

Milano, 10 gennaio 1995.

ARRIGONI

(Approvata nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione nella seduta del 9 marzo 1994).

95R0265

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1995, n. 3.

Modifiche della legge regionale 21 agosto 1989, n. 33 «Promozione, coordinamento e vigilanza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge dispone una nuova forma di vigilanza sugli Istituti autonomi per le case popolari, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla regione ed alla verifica dell'efficacia ed efficienza delle iniziative promosse dagli istituti stessi.

Art. 2.

Modifiche degli artt. 4 e 5 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 33

1. L'art. 4 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Atti soggetti ad approvazione della giunta regionale)

1. Sono soggette ad approvazione della giunta regionale le deliberazioni riguardanti lo statuto degli I.A.C.P., il regolamento del personale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

2. Gli atti di cui al comma precedente sono inviati entro otto giorni dalla loro approvazione alla giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni; ove la giunta regionale non si pronuncia entro detto termine, gli atti si intendono assentiti.»

2. L'art. 5 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Controllo di legittimità

1. Sono trasmesse alla giunta regionale, entro otto giorni dalla loro approvazione, a cura del segretario verbalizzante, unitamente agli eventuali rilievi dei revisori dei conti presenti alle sedute circa la legittimità delle deliberazioni stesse, le deliberazioni concernenti la variazione della pianta organica.

2. Le deliberazioni divengono esecutive entro venti giorni dal loro ricevimento da parte della giunta regionale.

3. Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso se, prima della scadenza, la giunta regionale formuli rilievi o richieda chiarimenti agli enti interessati. In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento della risposta degli enti suddetti.»

Art. 3.

Consorzio regionale I.A.C.P.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio regionale tra gli Istituti autonomi per le case popolari della Lombardia (C.R.I.A.C.P.L.) è sciolto.

2. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i servizi del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale ai quali attribuire le competenze già assegnate al C.R.I.A.C.P.L. e determina le modalità di esercizio delle stesse.

3. Entro il termine di cui al precedente primo comma, la giunta regionale nomina il commissario per la liquidazione del C.R.I.A.C.P.L. che svolge gli adempimenti di cui al successivo comma da compiersi entro tre mesi dalla nomina.

4. Il commissario liquidatore procede all'individuazione dei beni mobili ed immobili di proprietà del C.R.I.A.C.P.L., dei rapporti giuridici relativi alle attività in essere del consorzio stesso, ivi compresi quelli afferenti al personale, e propone alla giunta l'elenco dei destinatari dell'eventuale devoluzione dei beni sopravvenienti dallo scioglimento del C.R.I.A.C.P.L. medesimo.

5. Il personale inquadrato nei ruoli organici del C.R.I.A.C.P.L. viene trasferito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici del personale della giunta regionale, fatta salva la mobilità volontaria verso enti del comparto.

6. Sono fatte altresì salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale inquadrato nei ruoli organici del C.R.I.A.C.P.L. alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le somme maturate dai dipendenti del C.R.I.A.C.P.L. a titolo di trattamento di fine servizio sono versate a cura del commissario liquidatore ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 3 si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, con gli stanziamenti annualmente previsti nei capitoli relativi al trattamento economico del personale regionale.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente art. 3, settimo comma, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1994, al titolo 3, categoria 4, è istituito, per memoria, il capitolo 3.4.3864 «Intratti derivanti dalle somme maturate a titolo di trattamento di fine servizio dai dipendenti del C.R.I.A.C.P.L. trasferiti alla Regione».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 14 gennaio 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 gennaio 1995, prot. n. 21802/46).

95R0326

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1995, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1991, n. 29 «Sviluppo delle strutture cooperative in agricoltura ai sensi della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6».

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La rubrica del Titolo I della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituita:

«Strutture cooperative di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di servizio all'agricoltura».

Art. 2.

1. L'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

«Art. 2

Piano di ricapitalizzazione e sviluppo

1. Gli incentivi di cui all'art. 1 possono essere concessi per specifiche iniziative, su presentazione di un piano di ricapitalizzazione e sviluppo, che giustifichi gli investimenti per i fini di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 6/91.

2. Il piano di ricapitalizzazione e sviluppo deve dimostrare sotto il profilo tecnico-economico e finanziario l'idoneità a conseguire, in un periodo massimo di tre anni, una maggiore valorizzazione commerciale delle produzioni conferite dai soci, ed in particolare:

a) il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate, con interventi di specializzazione ed integrazione dei prodotti trasformati e della rete commerciale;

b) il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione e/o di fusione e comunque di aggregazione;

c) l'impiego di management qualificato e specializzato;

d) l'acquisizione di strutture, impianti, marchi e reti commerciali, nonché partecipazioni societarie, che permettano il controllo delle società acquisite.

3. Il piano di ricapitalizzazione e sviluppo deve prevedere, inoltre, la partecipazione finanziaria dei soci alla sua realizzazione.

4. Al piano, per i cui investimenti di sviluppo il soggetto beneficiario dovrà farsi carico di almeno il 30% delle risorse necessarie, devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre anni, di cui quello immediatamente precedente alla domanda certificato da società di revisione abilitate secondo le norme della legge 31 gennaio 1992, n. 59 «Nuove norme in materia di società cooperative». Devono essere allegati inoltre:

a) l'elenco delle agevolazioni pubbliche ricevute nell'ultimo triennio;

b) ogni altra documentazione che verrà richiesta nelle istruzioni applicative della presente legge.

5. Le società con volume d'affari inferiore a lire 10 miliardi possono sostituire la certificazione dal bilancio di cui al comma 4 con dichiarazione autentica sottoscritta dal presidente del collegio dei sindaci e dal presidente della cooperativa.

6. Il piano deve essere presentato previa approvazione dell'assemblea dei soci».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

«Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammessi a beneficiare degli incentivi di cui alla presente legge i piani di ricapitalizzazione e sviluppo per attività di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di servizio all'agricoltura, presentati da:

a) le cooperative agricole iscritte al registro prefettizio, sezione agricola, e i loro consorzi;

b) gli organismi societari di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 6/91;

c) le società per azioni il cui capitale sia sottoscritto per almeno il 51% da cooperative agricole e/o associazioni di produttori, di cui alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 97 «Norme per il riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli nella regione Lombardia»;

d) le associazioni di produttori di cui alla citata legge regionale n. 97/80».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

«1. Gli incentivi per gli interventi di ricapitalizzazione consistono in contributi in conto capitale, fino alla misura dell'aumento del capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci; la capitalizzazione effettuata dai soci costituisce un requisito ai fini dell'ammissibilità al finanziamento e può essere destinata a diversi scopi sociali o legali purché non coincidenti con altre provvidenze relative alla capitalizzazione stessa e deve avere un vincolo di durata non inferiore alla durata del piano».

Art. 5.

1. L'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

«Art. 5

Nucleo di valutazione

1. Ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge regionale n. 6/91 così come modificate con legge regionale n. 31/91. Di norma, per l'istruttoria delle pratiche di cui alla presente legge la giunta si avvale del nucleo di valutazione di cui al comma 2 del citato art. 7; su motivata richiesta dello stesso nucleo può altresì avvalersi della consulenza di esperti.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'assessore all'agricoltura determina e rende noti, con la circolare di cui all'art. 7, i parametri indicizzati di valutazione ed i criteri di priorità per la valutazione delle domande anche con riferimento ai documenti programmatici della regione relativamente ai comparti da sostenere».

Art. 6.

1. L'art. 6 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

«Art. 6

Rendicontazione

1. Successivamente alla concessione ed accettazione del finanziamento regionale, i titolari del piano, pena la revoca del finanziamento, sono tenuti a presentare alla scadenza di ogni esercizio, per il triennio di competenza del piano, i bilanci consuntivi revisionati da società di revisione, abilitate secondo le norme della legge n. 59/92, nonché lo stato di attuazione del progetto stesso, allegando la documentazione comprovante le fasi attuate.

2. Le società cooperative con fatturato inferiore a 10 miliardi possono presentare, in luogo dei consuntivi revisionati di cui al precedente comma, dichiarazione autentica sottoscritta dal presidente del collegio dei sindaci e dal presidente della cooperativa».

Art. 7.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

«1. Gli incentivi di cui al comma 9, dell'art. 4 della legge regionale n. 6/91 consistono in contributi per l'incremento del fondo rischi pari all'aumento del fondo effettivamente sottoscritto e versato dai soci a favore di consorzi fidi, società consorziali e cooperative di garanzia, costituiti da imprenditori agricoli, singoli e associati, che abbiano tra gli scopi statutari la presentazione di garanzie collettive, per agevolare il credito agrario e le operazioni di locazioni finanziaria dei soci».

Art. 8.

1. L'art. 11 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è così sostituito:

«Art. 11

Consorzio regionale

1. A decorrere dal 1995, per poter beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo, i soggetti richiedenti devono essere associati in un unico consorzio regionale che abbia come scopo la promozione e il coordinamento delle procedure e dei criteri per l'assistenza tecnico-finanziaria, nonché la rappresentanza dei soci, su loro richiesta, nei rapporti con gli istituti di credito».

Art. 9.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 30 novembre 1991, n. 29, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Le variazioni compensative di fondi fra i capitoli di competenza della presente legge sono disposte con delibera della giunta regionale ai sensi dell'art. 36, comma 7-quinquies della legge regionale n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 14 gennaio 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 gennaio 1995, prot. n. 22402/47).
95R0327

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1995, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 «Riordino dei consorzi di bonifica» così come modificata dalla legge regionale 25 maggio 1991, n. 18.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 5 (comprensori e consorzi di bonifica) della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 è soppresso.

2. Il comma 2 dell'art. 5, è così sostituito:

«2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, individua le parti del territorio regionale non classificato montano costituirà in comprensori di bonifica di primo e secondo grado, avendo

riguardo alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unità idrografiche funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste dal piano di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 32».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 7 (adozione dei programmi e dei piani) della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59, è aggiunto il seguente art. 7-bis: «Art. 7-bis (programmi provvisori di bonifica)

1. Nelle more dell'approvazione del programma generale di cui al precedente art. 1, i consorzi di bonifica predispongono, salvo il loro successivo adeguamento al programma generale suddetto, programmi provvisori di bonifica.

2. I programmi provvisori sono adottati dai consorzi di bonifica entro un anno dall'emanazione da parte della giunta regionale di criteri generali di indirizzo e di coordinamento, a cui i consorzi stessi dovranno attenersi, e ad essi si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 8 e 9».

Art. 3.

1. Dopo il comma 10 dell'art. 37 (consorzi di bonifica di secondo grado) della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59, sono aggiunti i seguenti commi 11 e 12:

«11. La giunta regionale ha altresì la facoltà di costituire consorzi di bonifica di secondo grado che includano anche altri soggetti pubblici o privati qualora, con riguardo alla tutela delle disponibilità idriche di un sistema idraulico, ovvero alla disciplina ed all'esercizio coordinato delle derivazioni da invasi o aste fluviali, sussistano interessi comuni ai predetti soggetti; in tal caso negli organi amministrativi dell'ente e nell'organo costituente di cui al precedente comma 4 i predetti soggetti dovranno essere adeguatamente rappresentati secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 5.

12. Il consorzio di bonifica di secondo grado nello Statuto dovrà fissare il criterio in base al quale ripartire e riscuotere la contribuzione».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 14 gennaio 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 5 gennaio 1995, prot. n. 23002/48).
95R0328

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 6.

Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernente la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Contenuto della legge

1. La presente legge detta norme per l'applicazione al presidente della giunta regionale, agli assessori regionali ed ai consiglieri regionali dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», come modificato e integrato dal comma 1 dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali», e ulteriormente modificato dagli artt. 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 «Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario», nonché per l'attuazione degli artt. 16 e 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 «Norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale», aggiunto dall'art. 3 della citata legge n. 30/94.

2. Nei successivi articoli i richiami all'art. 15 della legge n. 55/90 ed alla legge n. 108/68 devono intendersi comprensivi delle successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni concernenti i consiglieri regionali si intendono estese al presidente della giunta regionale ed agli assessori regionali.

Art. 2.

Norme per la convalida dei consiglieri regionali - Annullamento dell'elezione e revoca della convalida

1. Ai fini della convalida, i consiglieri regionali proclamati eletti sono tenuti a rilasciare alla giunta delle elezioni, di cui all'art. 5 del regolamento interno del consiglio regionale, la dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55/90.

2. Il consiglio regionale annulla l'elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge n. 55/90.

3. In attuazione del comma 4 dell'art. 15 della legge n. 55/90, qualora la notizia delle condizioni previste dal precedente comma 2 sia acquisita, anche d'ufficio, successivamente alla convalida, il consiglio regionale, su iniziativa del suo presidente, annulla l'elezione, revoca la convalida e dispone la surroga del primo dei non eletti nella stessa lista a norma dell'art. 16 della legge n. 108/68.

Art. 3.

Sospensione dalla carica

1. Al consigliere sospeso a norma dei commi 4 bis e 4 ter dell'art. 15 della legge n. 55/90 è corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno pari all'indennità di funzione di cui all'art. 1, lett. f), della l.r. 6 febbraio 1984, n. 7 «Nuove norme in materia di indennità di funzione dei consiglieri della regione Lombardia», ridotta del 90 per cento, dopo la deduzione delle ritenute per il fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lombardia e per il fondo per l'erogazione di indennità di fine mandato ai consiglieri della regione Lombardia.

2. Al consigliere sospeso non sono corrisposte le indennità a titolo di diaria e di rimborso delle spese di trasporto stabilite dalle norme regionali vigenti in materia.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalla data della sentenza o del provvedimento dell'autorità giudiziaria che comporta la sospensione di diritto dalla carica, salvo il diverso termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Cessazione della sospensione dalla carica

1. Gli effetti della sospensione dalla carica a norma del comma 4 quater dell'art. 15 della legge n. 55/90 cessano dalla data della sentenza o della revoca del provvedimento dell'autorità giudiziaria cui consegue la cessazione della sospensione stessa, salvo il diverso termine eventualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Decadenza dalla carica

1. Gli effetti della decadenza del consigliere che sia stato condannato o nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione a norma dei commi 1 e 4-quinquies dell'art. 15 della legge n. 55/90 decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui divenne definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

Art. 6.

Procedure interne

1. Il consiglio regionale prende atto dell'avvenuta decadenza dalla carica o della sospensione dalla carica dei consiglieri soggetti alla disciplina dell'art. 15 della legge n. 55/90 ed assume i provvedimenti conseguenti, a norma, rispettivamente, degli artt. 16 e 16 bis della legge n. 108/68.

2. Il consiglio regionale prende atto della decadenza del consigliere nella prima seduta successiva alla notizia del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o della definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione e comunque entro 30 giorni dalla notizia stessa.

3. In ogni caso le dimissioni del consigliere interessato, presentate anteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o alla data di definitività della misura di prevenzione, hanno effetto dalla data di presentazione.

4. Nel caso di sospensione dalla carica il consiglio provvede a norma dell'art. 16 bis della legge n. 108/68 alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso mediante la nomina del consigliere supplente.

5. Il consiglio regionale, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4-quater dell'art. 15 della legge n. 55/90, prende atto della cessazione della sospensione e dispone la cessazione della supplenza a norma dell'art. 16 bis della legge n. 108/68.

6. Nei confronti del consigliere supplente gli effetti della supplenza e della cessazione della stessa decorrono dalla data della deliberazione del consiglio regionale.

7. Le deliberazioni del consiglio regionale di cui ai commi precedenti sono adottate su iniziativa del suo presidente.

Art. 7.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Art. 8.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente i sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della regione L'ombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 16 gennaio 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 13 gennaio 1995, prot. n. 20202/116).

95R0329

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 7.

Proroga dei termini dell'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 «Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 91. Disciplina dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel 1° supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. In relazione al permanere delle esigenze residenziali nelle zone ad alta tensione abitativa, il termine di due anni, introdotto dall'art. 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 (Norme transitorie per aree ad alta tensione abitativa) che stabilisce la possibilità di riservare il 30% degli alloggi a favore delle famiglie in condizioni di sfratto, già prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 3 della l.r. 28 settembre 1992, n. 37, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1996, con l'esclusione delle famiglie nei confronti delle quali è stata dichiarata la decadenza dalla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per carenza di requisiti o per morosità.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 30 gennaio 1995

ARRIGONI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 1994 e vistata dal commissario del governo con nota del 21 gennaio 1995, prot. n. 21802/192).

95R0330

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 1994, n. 11.****Modifiche alla disciplina del commercio e degli esercizi pubblici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 27 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 28 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 concernente «Disciplina del commercio», sono inseriti i seguenti articoli 28-bis, 28-ter, 28-quater e 28-quinquies:

«Art. 28-bis.***Vendite straordinarie e di liquidazione***

1. Sono considerate vendite straordinarie e di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico presentate come occasione particolarmente favorevole e comunque differenziate dalle vendite normalmente praticate in altri negozi, poste in essere da chi è titolare di autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio per la vendita di tutte o di gran parte delle merci giacenti nel negozio o nel rispettivo magazzino.

2. Chiunque intenda effettuare vendite straordinarie e di liquidazione deve ottenere la preventiva autorizzazione del comune.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

Art. 28-ter.***Vendite di fine stagione***

1. Sono considerate vendite di fine stagione quelle forme di vendita durante le quali si mettono in vendita esclusivamente prodotti di carattere stagionale e comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante la stagione o entro un breve periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione non sono soggette ad autorizzazione, purché siano presentate come tali e possono effettuarsi solamente in due periodi dell'anno, che sono determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio.

3. Contro i provvedimenti della Camera di commercio di cui al comma 2 è ammesso ricorso da parte delle organizzazioni di categoria alla Giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

Art. 28-quater.***Vendite promozionali***

1. Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche singolarmente elencate, comprese nella tabella autorizzata, con le quali l'azienda commerciale si propone di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca, di incrementare il proprio giro d'affari suscitando l'interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d'acquisto, quali i prodotti a prezzo scontato, per stimolare l'acquisto di altri prodotti consimili, le confezioni con omaggi e similari.

2. L'azienda commerciale che intende fare le vendite di cui al comma 1 deve darne preventiva comunicazione almeno 5 giorni prima al comune.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

Art. 28-quinquies

Commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici

1. In provincia di Bolzano, le funzioni di vigilanza della commissione di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sono svolte dalla Camera di commercio, mentre i compiti della commissione di mercato di cui all'art. 7 della stessa legge sono svolti dal Consiglio di amministrazione del mercato.

Art. 2.

1. L'art. 34 della legge provinciale n. 68/1978 è così sostituito:

«Art. 34. — 1. Le sanzioni sono irrogate dal sindaco per delega della Provincia, secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 e le somme riscosse sono introitate dal comune.

2. Il sindaco, nei casi previsti dalla legge, dispone l'immediata chiusura dell'esercizio e/o la confisca della merce e delle apparecchiature.

3. Il sindaco in casi di particolare gravità o di recidiva, oltre ad irrogare le sanzioni amministrative di cui agli articoli 7, 28-bis, 28-ter, 28-quater, 29, 30 e 33, può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 30 giorni e dispone in ogni caso con propria ordinanza la sospensione immediata delle vendite straordinarie e di liquidazione, di fine stagione e promozionali non conformi alle disposizioni della presente legge».

2. Nell'ultimo comma degli articoli 2, 16, 26, 27, 28 e 35 della legge provinciale n. 68/1978 le parole: «Il Presidente della Giunta provinciale» sono sostituite con le parole: «Il sindaco».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 68/1978 è così sostituito:

«1. Ai fini dell'esame delle direttive provinciali, delle domande di nulla osta provinciale per grandi strutture di vendita e per il parere sull'approvazione dei piani comunali è costituita una commissione provinciale per il commercio composta da:

- a) l'assessore al commercio, o un suo delegato, che presiede;
- b) un rappresentante della Camera di commercio;
- c) tre esperti nelle materie del commercio, dell'urbanistica e del turismo, designati dalla Giunta provinciale;
- d) quattro esperti dei problemi della distribuzione, designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti più rappresentative della provincia, di cui uno della grande distribuzione e uno dei commercianti su aree pubbliche».

Art. 4.

1. L'art. 20 della legge provinciale n. 68/1978 è così sostituito:

«Art. 20 (Subingresso) - 1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione solo per le tabelle mercologiche effettivamente utilizzate, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo 1 della presente legge».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale n. 68/1978 è così sostituito:

«1: È delegata ai comuni la determinazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita, nel rispetto dei criteri deliberati dalla Giunta provinciale».

Art. 6.

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27 concernente «Credito al commercio», alla lettera a) il numero 3) è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 27/1986 è abrogato.

Art. 7.

1. Il comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale n. 27/1986 è abrogato.

2. Il comma 10 dell'art. 7 della legge provinciale n. 27/1986 è così sostituito:

«10. Eventuali modifiche da apportare al programma degli investimenti devono essere approvate dalla commissione di cui al presente articolo».

Art. 8.

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale n. 27/1986 è così sostituito:

«1. Il contributo viene revocato o ridotto proporzionalmente e recuperato con le modalità di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, qualora entro un periodo da fissare con delibera della Giunta provinciale il beneficiario o suoi aventi causa:

a) destinino l'azienda, o parte di essa, ad uso diverso dagli scopi commerciali per i quali sono stati concessi i benefici di cui alla presente legge;

b) cedano a terzi l'azienda o parti di essa, ammesse a contributo, e il nuovo proprietario non mantenga la loro destinazione ad attività commerciale».

Art. 9.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25 concernente «Interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera», è sostituito dal seguente:

«1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi per le seguenti iniziative:

a) ammodernamento, restauro, ricostruzione, ampliamento, acquisto e costruzione di esercizi ricettivi di carattere alberghiero, di rifugi alpini, di rifugi albergo, di campeggi nonché di esercizi di somministrazione di pasti e bevande;

b) acquisto di attrezzature ed arredamento, nonché attuazione di interventi obbligatori per disposizione di legge per gli esercizi di cui alla precedente lettera a)».

Art. 10.

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 25/1986 è aggiunto il seguente periodo:

«Per i rifugi alpini il contributo può essere elevato fino al 60% della spesa ammessa».

Art. 11.

1. La legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13, concernente «Disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e delle vendite di fine stagione», è abrogata.

2. L'art. 14 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 è abrogato.

3. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 dicembre 1994

Il Presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano - Uazi

95R0358

LEGGE PROVINCIALE 16 dicembre 1994, n. 12.

Soppressione dell'imposta di soggiorno in esercizi ricettivi, di cui al titolo I della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 59 del 27 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'imposta di soggiorno in esercizi ricettivi

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 cessano di avere applicazione, nel territorio della Provincia, le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, come da ultimo modificato dalla legge regionale 19 agosto 1988, n. 17.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33 concernente «Riordinamento delle organizzazioni turistiche»

1. All'art. 28 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dal cinquanta al settanta per cento dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 27 sono ripartiti annualmente tra le associazioni turistiche e le aziende di cui all'art. 23, comma 3, secondo i seguenti criteri:

a) un'aliquota uguale per tutti gli aventi diritto, la cui misura è stabilita dalla Giunta provinciale;

b) un'aliquota variabile secondo i seguenti criteri di massima:

1) il cinquanta per cento in base alla capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;

2) il trenta per cento in base alla media dei permottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino ad ottobre;

3) il venti per cento in base alla media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti.

2. Una percentuale dei fondi di cui all'art. 27, non superiore al trenta per cento, è ripartita con gli stessi criteri tra i consorzi turistici».

2. All'art. 28 della legge provinciale n. 33/1992 vengono aggiunti i seguenti commi 7, 8 e 9:

«7. Il contributo spettante a ciascuna organizzazione turistica in base ai criteri di cui al comma 1, lettera b), è rapportato alla media della somma delle entrate complessive, eccetto i contributi e sussidi di enti pubblici e le entrate provenienti dalla gestione di impianti sportivi e del tempo libero, effettuate dall'organizzazione durante gli ultimi tre esercizi finanziari precedenti. Il numero indice è stabilito dalla Giunta provinciale.

8. L'eventuale differenza tra i contributi computati in base ai criteri di ripartizione ed i contributi effettivamente assegnati a seguito della disposizione di cui al comma 7 è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi previsti dall'art. 29.

9. Qualora con variazioni del bilancio provinciale vengano stanziati fondi aggiuntivi, questi possono essere destinati esclusivamente agli scopi di cui all'art. 29».

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della presente legge hanno effetto dall'esercizio finanziario 1996. Negli anni 1996 e 1997 il contributo calcolato viene corrisposto in proporzione alla somma delle entrate complessive effettuate durante l'esercizio finanziario immediatamente precedente.

Art. 4.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 dicembre 1994

Il Presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER

Visto: p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Il vice Prefetto Vicario ff.: ESPOSITO

95R0359

LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13.

Norme transitorie sulla dirigenza del personale del Servizio sanitario provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 3 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dirigenza del ruolo sanitario

1. Fino all'emanazione di ulteriori misure di riordino del servizio sanitario provinciale, la dirigenza del ruolo sanitario è disciplinata dalle seguenti norme.

2. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

3. Le funzioni da attribuirsi al personale medico ed alle altre professionalità sanitarie del primo livello dirigenziale nonché l'accesso a tale livello sono disciplinati con separata legge provinciale nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale.

4. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello dirigenziale sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione dei provvedimenti relativi necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano in particolare al dirigente medico appartenente al secondo livello dirigenziale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica competenza.

5. Il secondo livello dirigenziale è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall'art. 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, anche conseguita secondo le modalità di cui alla legge provinciale 18 agosto 1983, n. 34, nonché dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca di cui all'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.

6. L'incarico di cui al comma 5 è conferito, previa avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione, dal direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla Provincia e uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del servizio sanitario nazionale; se entro trenta giorni dalla richiesta non pervenga la designazione da parte del consiglio dei sanitari, la designazione è effettuata dalla Provincia su richiesta dell'azienda speciale unità sanitaria locale. La commissione predisponde l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati.

7. L'incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti, con provvedimento motivato, dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale, composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina, dipendenti dal servizio sanitario nazionale ed appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla Provincia e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'azienda speciale unità sanitaria locale interessata. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altre funzioni con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del livello dirigenziale immediatamente inferiore.

8. Il conferimento d'incarico di cui ai commi 5, 6 e 7 deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

9. La composizione della commissione di cui ai commi 6 e 7 deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione. Uno dei tre membri della commissione può appartenere anche al gruppo linguistico ladino.

10. Nel caso di assoluta impossibilità di nominare una commissione composta ai sensi del comma 9, la Giunta provinciale, al fine di garantire l'assegnazione dell'incarico, può derogare alle norme sulla consistenza dei tre gruppi linguistici.

Art. 2.

Inquadramento, opzione, piante organiche

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale inquadrate nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale.

2. Il personale di cui al comma 1, appartenente alle posizioni funzionali apicali, può optare in prima applicazione della presente legge per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui all'art. 1, entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della normativa che determina lo specifico trattamento economico spettante per l'incarico. In mancanza d'opzione viene corrisposto il trattamento economico in godimento.

3. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore della presente legge è soggetto alla verifica di cui all'art. 1, comma 7.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le posizioni funzionali apicali del ruolo sanitario, corrispondenti all'undicesimo livello, previste nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono trasformate in posizioni funzionali di secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario ai sensi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 3.

Concorsi già banditi

1. I posti di undicesimo livello per i quali all'entrata in vigore della presente legge siano già banditi i relativi concorsi, sono conferiti con le procedure previste dai precedenti articoli, purché non siano ancora iniziate le prove d'esame.

Art. 4.

Incarichi di direzione di ripartizioni amministrative o di servizi non sanitari

1. Fino all'emanazione delle norme sulla riorganizzazione degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali nonché sulla dirigenza non sanitaria, gli incarichi di direzione delle ripartizioni amministrative o dei servizi non sanitari delle unità sanitarie locali sono conferiti provvisoriamente e fino alla data dell'emanazione delle norme di cui sopra, con provvedimento motivato, dal direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale, al personale delle posizioni funzionali corrispondenti al nono, decimo ed undicesimo livello del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei compiti da svolgere nonché delle attitudini e delle capacità professionali dei singoli dirigenti.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche al personale inquadrato all'ottavo livello del ruolo del personale dell'amministrazione provinciale. A questo personale viene garantito un compenso pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del livello di appartenenza e quello del decimo livello.

3. Al personale del nono livello al quale viene conferito un incarico di cui al comma 1, spetta un compenso pari alla differenza tra il trattamento economico iniziale del nono livello e quello del decimo livello.

4. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste funzioni di capo ripartizione o capo servizio, conserva la titolarità di tali funzioni ed il corrispondente trattamento economico.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER

Visto: per il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Il vice Prefetto Vicario: ESOSTRO

95R0360

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 3.

Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla conferenza dei Presidenti dell'assemblea e dei consigli delle Regioni e delle Province autonome.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 9 del 20 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli

delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 2.

1. Il Consiglio regionale, anche su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati ed associazioni che abbiano scopi di ricerca, approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti all'attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione sui problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

1. Le spese conseguenti all'applicazione degli artt. 1 e 2 fanno carico, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, al bilancio autonomo del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 gennaio 1995

BERSANI

9SR0313

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1995, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 «Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 9 del 20 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1993 le parole «per il primo bimestre di ogni anno» sono sostituite dalle parole «periodicamente con riguardo agli investimenti nel settore turistico alberghiero».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Per le iniziative indicate alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, i centri di servizio e di assistenza tecnica, le società a capitale misto pubblico e privato, nonché le imprese private singole o associate di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 6 possono beneficiare di contributi nelle seguenti misure:

a) fino al cinquanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi di assistenza tecnica, analisi, studio e ricerca volti ad ottimizzare il processo produttivo e la qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche;

b) fino al settanta per cento dell'importo ammissibile, per interventi sperimentali, anche di carattere formativo, di innovazione gestionale delle imprese turistiche.».

Art. 2.

Integrazioni all'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 3 del 1993, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «benefici» sono aggiunte le parole «di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 7»;

b) al termine, dopo le parole «legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2», viene aggiunta la seguente frase:

«Alla concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 7 provvede la Regione.».

Art. 3.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 3 del 1993 sono soppressi le parole «alla concessione, liquidazione ed erogazione del contributo».

Art. 4.

Modifica all'art. 12 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 3 del 1993 è così sostituito:

«2. I contributi a favore delle imprese private, comprese le società a capitale misto pubblico e privato, sono erogati con le seguenti modalità:

a) nel caso di contributi di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 7, all'Istituto di credito mutuante in rate semestrali posticipate;

b) nel caso di contributi di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 7, direttamente all'Istituto di credito mutuante in un'unica soluzione in occasione del pagamento della prima rata di ammortamento del mutuo, previa presentazione del contratto di mutuo;

c) nel caso di contributi di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario a stadi di avanzamento;

d) nel caso di contributi di cui al comma 4-bis dell'art. 7, direttamente al soggetto beneficiario ad ultimazione dell'intervento.».

Art. 5.

Integrazione all'art. 13 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 3 del 1993 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. La revoca dei contributi di cui al comma 4-bis dell'art. 7 è disciplinata dalle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili.».

Art. 6.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 3 del 1993 la parola «concessione» è sostituita dalla parola «liquidazione».

Art. 7.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed ammontanti, in sede di prima applicazione, a L. 500.000.000, si farà fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86350 secondo l'esatta destinazione prevista alla voce n. 7 di cui al Cap. 86350 della legge regionale di approvazione dell'assetto del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi lo stesso capitolo verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto, le conseguenti variazioni al Bilancio di competenza e di cassa, a norma dell'art. 38, comma quarto della legge regionale n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 gennaio 1995

BERSANI

95R0314

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1995, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 6 del 18 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene così modificato:

dal primo comma, dopo le parole «di opere di culto e di ministero pastorale», vengono eliminate le parole «compresi l'ufficio e l'abitazione del parroco e le relative pertinenze nonché di istituti di istruzione religiosa».

Il terzo comma è così modificato:

3. I contributi «una tantum» sono concessi alle Autorità di cui al comma 1 in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 90 per cento per i lavori attinenti alle chiese.

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

6. Entro gli stessi termini l'ordinario diocesano o l'Autorità religiosa competente inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma, accompagnata da una relazione tecnica di massima che quantifichi la spesa ammissibile.

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

7. Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi pluriennali, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovrà essere presentato, nei termini che saranno stabiliti dall'Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici, il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.

L'ottavo comma è sostituito dal seguente:

8. All'erogazione dei contributi «una tantum» provvede l'Assessore regionale ai lavori pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, direttamente ai soggetti attuatori del programma che rendicontano alla Regione secondo le modalità di cui al comma quarto dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene così modificato:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell'applicazione della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

- gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici;
- gli immobili destinati all'abitazione dei ministri di culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa e del clero;
- gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro.

Gli interventi previsti nell'articolo 1 possono essere realizzati sugli immobili indicati nel precedente comma.

In relazione al disposto dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 12, viene così modificato:

I comuni della Calabria, al fine di favorire gli interventi di cui al comma primo dell'art. 1, iscrivono nei propri bilanci, a far tempo dall'esercizio 1995 e nei successivi, un apposito capitolo mediante prelievo dal fondo previsto dall'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, di una quota non inferiore al dieci per cento e non superiore al trenta per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione.

La quota effettiva, determinata con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente anche per l'edilizia convenzionata e senza tenere conto degli scomputi operati per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione e per le cessioni di aree e all'interno del limite massimo del trenta per cento, viene stabilita in relazione alle necessità accertate dagli uffici tecnici comunali sulla base di documentata richiesta prodotta entro il 30 giugno di ciascun anno dalle competenti autorità religiose.

La somma come sopra determinata viene corrisposta alle autorità religiose entro trenta giorni dalla data di escussività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione.

Le autorità religiose utilizzano le somme loro corrisposte per l'esecuzione di opere ricadenti nel Comune conferente entro il termine di tre anni dall'accreditamento e trasmettono entro tre mesi dall'esecuzione dei lavori una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite.

Le somme non utilizzate sono recuperate dal Comune conferente maggiorate degli interessi.

In mancanza della richiesta di cui al precedente secondo comma è accantonato un apposito fondo, mediante istituzione di corrispondente capitolo nel bilancio di previsione, costituito da una quota pari al dieci per cento dei contributi di cui al precedente primo comma.

È in facoltà delle competenti autorità religiose stipulare con i Comuni apposite convenzioni nel caso in cui il Comune stesso o i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla diretta realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.

Nel caso di inosservanza da parte dei Comuni della presente legge, l'organo di controllo, su impulso del Presidente della regione e/o dei soggetti indicati nell'articolo 1, provvede a mente dell'art. 34 della legge 5 agosto 1992, n. 12.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere in comodato e per un tempo non inferiore ad anni trenta ai soggetti indicati nell'articolo 1 gli immobili dell'ex GIL - Gioventù Italiana del Littorio - con obbligo per i comodatari di utilizzare gli stessi esclusivamente per attività educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro e che non abbiano fini di lucro.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 16 gennaio 1995

VERALDI

95R0157

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norma riportata nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 185.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 667.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelta con la somma di L. 68.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082278 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 9 5 *